PARERE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2011

su un progetto di regolamento della Banca centrale europea recante modifica del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32)

(2011/C 210/06)

1. Introduzione

- 1.1. Il 19 maggio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha chiesto alla Commissione di esprimere un parere su un progetto di regolamento della BCE recante modifica del regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (nel prosieguo, il «progetto di regolamento»).
- 1.2. La Commissione accoglie con favore tale richiesta e prende atto che la BCE adempie in tal modo al suo dovere di consultare la Commissione sui progetti di regolamento della BCE ogni qualvolta esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE. Poiché siffatto obbligo di consultazione ha lo scopo di garantire la produzione di statistiche coerenti in grado di soddisfare i rispettivi obblighi di segnalazione della BCE e della Commissione, quest'ultima ricorda che la buona collaborazione tra la BCE e la Commissione non può che essere proficua per entrambe le istituzioni, oltre che per gli utilizzatori e i rispondenti, in quanto rende più efficiente la produzione delle statistiche europee.

2. Osservazioni specifiche

- 2.1. In particolare, la Commissione accoglie con favore il riferimento, contenuto nel progetto di regolamento, alla direttiva 2009/110/CE concernente gli istituti di moneta elettronica.
- 2.2. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la BCE distingue quattro sottosettori delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), segnatamente: «a) banche centrali», «b) enti creditizi», «c) altre IFM», e «d) fondi comuni monetari». A parere della Commissione, l'articolazione in quattro sottosettori è troppo dettagliata in quanto, di norma e ai fini dell'analisi macroeconomica, come nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95) e come proposto nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), si utilizzano soltanto due principali sottosettori delle istituzioni finanziarie monetarie, ossia banche centrali e altre IFM. Pertanto un significato diverso dell'espressione «altre IFM» nel progetto di regolamento ingenera confusione. Nel caso in cui la BCE ritenga che per determinati scopi sia opportuno mantenere una siffatta articolazione in quattro sottosettori, è necessario indicare nel progetto di regolamento un'altra denominazione per il sottosettore «c) altre IFM».
- 2.3. La Commissione suggerisce inoltre di riformulare il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), come segue: «1) altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste i) nell'accettare depositi, e/o loro sostituti assimilabili, da unità istituzionali (quindi non soltanto da IFM) e ii) nel concedere crediti e/o nell'effettuare investimenti mobiliari per proprio conto, almeno in termini economici; ...». La riformulazione del testo è suggerita per indicare che i depositi provengono principalmente da fonti diverse da altre IFM, ma possono provenire anche da IFM.
- 2.4. Nell'articolo 1 bis, punto 4), la Commissione osserva che le lettere e), f), g) e h) sono pure definizioni, mentre le lettere a), b), c) e d) contengono spiegazioni sul modo in cui interpretare o utilizzare tali definizioni. La Commissione suggerisce di separare queste due categorie e di inserire le definizioni prima delle spiegazioni.
- 2.5. Inoltre sarebbe utile se l'articolo 2 «Disposizioni transitorie» chiarisse se si applica anche alla nuova definizione di IFM.
- 2.6. Poiché la Commissione deve essere consultata sul progetto di regolamento, sarebbe opportuno inserire nel progetto di regolamento un riferimento a questo riguardo.

3. Conclusioni

- 3.1. Nel complesso la Commissione è favorevole al progetto di regolamento nella misura in cui esso contribuisce a rendere più efficiente la collaborazione tra il Sistema statistico europeo (SSE) e il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) in merito alla definizione dei soggetti dichiaranti e alla promozione di statistiche coerenti e di elevata qualità a livello europeo. La Commissione ritiene tuttavia che il progetto di regolamento potrebbe essere più preciso sulle questioni sollevate in precedenza.
- 3.2. La Commissione desidera inoltre ribadire l'importanza di un solido processo di classificazione nella pratica delle unità in questo settore, nel pieno rispetto dei principi statistici, in particolare con riguardo agli organismi istituiti nel contesto della crisi finanziaria.
- 3.3. La Commissione accoglierà con favore ogni futura consultazione su progetti di regolamenti della BCE.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2011.

Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione